

OGGETTO: Manifestazioni a premio con raccolta di sconti.

Con la nota sopra distinta, codesto Ufficio ha fatto pervenire alla scrivente il quesito posto dal nominato in oggetto in merito ad una iniziativa che lo stesso avrebbe interesse a svolgere.

Si chiede, in sostanza, di conoscere se un circuito di negozi, accreditando degli sconti su un conto personale del consumatore a fronte dei diversi acquisti effettuati, con l'unica condizione per il consumatore di spendere successivamente gli importi così accumulati esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, rientri o meno nella fattispecie dell'operazione a premio disciplinata dagli artt. 43 e segg. del R.D.L. 19 ottobre 1938, n.1933, convertito con la legge 5 giugno 1939, n.973.

Al riguardo si rammenta che la scrivente si è già pronunciata sul tema delle manifestazioni a premio con raccolte di sconti, con Risoluzione n.113/E del 13/5/1997 e Circolare n.311/E dell'11/12/1997 che si allegano alla presente. Ad ogni buon fine si ribadisce quanto segue.

Come è noto l'art. 44, 2° comma, lett.a), della richiamata normativa sul lotto pubblico, considera operazioni a premio "le offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di merci da una stessa ditta e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di figurine, buoni, etichette, tagliandi od altro".

Orbene, è evidente che l'iniziativa sopra descritta riproduce lo schema dell'operazione a premio, così come si evince dalla lettera della norma appena citata. Infatti, gli sconti di prezzo cumulati sui conti dei consumatori a fronte degli acquisti effettuati presso gli esercizi commerciali coinvolti, si concretizzano in un vero e proprio premio, rappresentato da una sorta di buono-acquisto utilizzabile esclusivamente nel circuito commerciale coinvolto nell'iniziativa.

Si deve tuttavia sottolineare, che l'iniziativa, così come è strutturata, non sarebbe autorizzabile ai sensi del già citato art.44, 2° comma, lett a) della menzionata legge n. 973 del 1939 sul lotto pubblico, il quale stabilisce che le operazioni a premio, con raccolta delle prove di acquisto, sono autorizzabili solo se gli acquisti vengono effettuati presso "una stessa ditta", intendendo con ciò anche più esercizi commerciali con un'unica insegna.

Occorre inoltre osservare, così come già precisato con la richiamata circolare, che la natura premiale dell'iniziativa verrebbe meno qualora fosse garantita l'immediata disponibilità delle somme via via accantonate senza alcun vincolo di scadenza né di circuito commerciale presso il quale le suddette somme potrebbero essere impiegate. In questo caso, infatti, l'immediatezza della esigibilità per il consumatore, delle somme corrispondenti agli sconti così accumulati, renderebbe l'iniziativa assimilabile ad una mera offerta di sconti immediati, largamente in uso nella normale pratica commerciale, che essendo priva di qualsiasi elemento di premialità, non configurerebbe una operazione a premio.

E' stato altresì precisato che tale iniziativa non rientrerebbe nell'ambito delle manifestazioni a premio anche quando fosse prospettata, ai partecipanti alla stessa, la possibilità di impiegare la somma così accumulata per l'acquisto di un determinato prodotto o servizio. Infatti, essendo assicurata l'immediata disponibilità delle somme accantonate e conseguentemente la facoltà dei partecipanti di impiegarle nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, l'iniziativa sarebbe definibile come una mera promozione.

La stessa circolare ha, infine, aggiunto che "gli accantonamenti delle somme anzidette" devono essere "effettuati nel rispetto della vigente normativa sulla raccolta del risparmio e , in particolare, del dettato normativo di cui all'art.11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il Decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415."

L'Ufficio in indirizzo è pregato di portare quanto sopra a conoscenza dell'istante.

IL DIRETTORE CENTRALE